

PROTOCOLLO DI INTESA

tra il COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 ed i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi di area tecnica e scientifica per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di riparazione, ricostruzione e ripristino di opere private danneggiate a seguito degli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi.

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____, presso _____, i sottoscritti, rispettivamente autorizzati ad intervenire in forza degli atti a fianco di ciascun nominativo indicati:

Premesso che:

— nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal decreto legge 14/08/2020 n. 104, all' articolo 34 comma 5 si prevede che «Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali»;

— I Consigli Nazionali degli Ordini e i Collegi professionali intervengono alla stipula del presente atto tramite la Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica, nella propria autonoma capacità di interpretazione e regolamentazione delle norme tariffarie per legge previste in materia di vigilanza sull'adeguatezza e correttezza dei compensi professionali, nell'intento, condiviso con il Commissario Straordinario, di favorire certezza, uniformità e, per quanto possibile, criteri di automatismo nella determinazione della quota di contributo da riconoscere al professionista per l'attività svolta e allo scopo di contribuire alla semplificazione della ricostruzione;

— Il presente protocollo, pertanto, ha valore indicativo e non prescrittivo, come riferimento per la formulazione delle parcelle professionali alla luce della disposizione di cui all'art. 34, comma 5 del D.L. n. 189/2016 come sostituito dall'art. 57 del D.L. n. 104/2020;

— che il Commissario si farà parte attiva al fine di rendere applicabile uniformemente per tutti gli USR le pattuizioni concordate;

Tutto ciò premesso, tra i legali rappresentanti e i soggetti sopra indicati si stipula quanto segue:

Art. 1. Calcolo della parcella professionale riguardante la progettazione, direzione lavori misura e contabilità.

1. Le parcelle saranno calcolate sulla base del Decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 e ss.mm.ii., come disciplinate dal presente Protocollo (artt. 1,2 e 3), ridotte del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, come previsto dal comma 5 dell'art. 34 del decreto legge n. 17/10/2016, n. 189, modificato dall'art. 57 del decreto legge 14/08/2020 n. 104.

Il calcolo dell'onorario si otterrà dalla sommatoria degli importi commisurati separatamente all'ammontare dei lavori per ciascuna categoria d'opera e sulla base del contributo concesso.

La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.

Per quanto riguarda la destinazione funzionale delle categorie d'opera per il relativo **“Grado di complessità”**, di cui alla tavola Z1 del D.M. 140/2012, si farà riferimento, in considerazione della natura dell'opera e del pregio della prestazione, di norma e come misura massima, al valore medio tra quello “ridotto” e quello “elevato”.

Per gli interventi relativi alla riparazione dei danni lievi, meglio identificati con livello operativo L0, si applica, come grado di complessità, il valore minimo, ossia il grado “ridotto” di cui alla tavola Z1 del D.M. 140/2012.

2. Qualora vi sia un progetto, sia relativo ai danni lievi che ai danni gravi, che comprenda particolari complessità in relazione alla natura dell'opera, alla presenza di condizioni geologiche geomorfologiche con elevato grado di pericolosità e al pregio della prestazione (a titolo esemplificativo, plessi industriali complessi, strutture alberghiere pluri edificio, aggregati edilizi caratterizzati da alta numerosità di u.s. ed eterogeneità costruttiva con interferenze strutturali complesse, edifici di rilevante interesse storico artistico e monumentale aventi valore di testimonianza culturale) può essere chiesto preventivamente un visto di congruità all'Ordine o al Collegio professionale di appartenenza territorialmente competente, motivando la richiesta di applicazione di un grado di complessità più elevato. In relazione al rilascio del visto di congruità si rimanda alle disposizioni di cui al successivo articolo 5.

2.1 Di seguito si riporta l'estratto della tavola comprendente le categorie d'opera applicabili ai lavori di ricostruzione privata.

TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE E PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA”

CATEGORIA D'OPERA	DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE	Grado di complessità	
		G	
		ridotto	elevato
		da	a
EDILIZIA	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO	0,7	1,0
	DEPOSITI		
	INDUSTRIA ALBERGHIERA, TURISMO E COMMERCIO E SERVIZI PER LA MOBILITA'	1,0	1,3
	RESIDENZA	0,7	1,3
	SANITA', ISTRUZIONE, RICERCA	1,0	1,3
	CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO	1,0	1,3
	SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, DELLE FORZE DELL'ORDINE	0,7	1,3
STRUTTURE	INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE	1,3	1,6
	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE SOGGETTE AD AZIONI SIMICHE	1,0	1,2
	STRUTTURE SPECIALI	1,2	1,3
	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI	0,8	1,1

IMPIANTI	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI – SINGOLE		
	APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI PILOTA	1,1	1,3
	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA – LABORATORI COMPLESSI	0,9	1,1

Nel caso di progettazione di un edificio in cui non è presente una univoca destinazione funzionale, ai fini del calcolo dell'onorario, si applicherà il criterio della prevalenza in termini di superfici.

In presenza di aggregati di edifici con destinazioni funzionali differenti, ai fini del calcolo dell'onorario, si applicherà il grado di complessità attribuibile a ciascuna unità strutturale, secondo la regola che precede.

In relazione alla destinazione funzionale "strutture speciali" si indica che la sua applicazione nel calcolo dell'onorario è limitata ai progetti che prevedano costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie, che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolati calcoli e verifiche (a titolo di esempio l'isolamento alla base, l'inserimento di elementi dissipativi) o edifici di interesse strategico.

3. Per quanto riguarda le fasi prestazionali, applicabili alla **progettazione** dei lavori di ricostruzione privata, si riporta di seguito l'estratto della tavola Z-2.2 del D.M. 140/2012.

Tav. Z-2.2 (PROGETTAZIONE)

FASI PRESTAZIONALI	Q vecchi	Q nuovi	Descrizione singole prestazioni	EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI
PROGETTO	Qbl.01	Qpf.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,09	0,09	0,09
	Qbl.03	Qpa.02	Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro Economico	0,07	0,04	0,07
	Qbl.01	Qpe.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,10	0,12	0,15
	Qbl.02	Qpe.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,13	0,13	0,05
	Qbl.03	Qpe.03	Aggiornamento elaborati: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi	0,04	0,03	0,05
	Qbl.02 + Qbl.04	Qpe.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,03	0,02	0,03
	Qbl.05	Qpe.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,02	0,025	0,03
	Qbl.06	Qpe.06	Progettazione integrale e coordinata	0,05	0,05	0,05

Le prestazioni come sopra elencate sono onnicomprensive anche delle seguenti attività:

- Redazione di perizia giurata e compilazione della scheda AeDES;
- Rilievi geometrici e laserscanner.

Per quanto attiene la predisposizione della definizione del livello operativo (artt. 6-bis delle O.C. n. 13/2017 e 19/2017) si dovrà applicare la Tav. Z-2.5 (PRESTAZIONI SPECIALISTICHE/ACCESSORIE) ed in particolare la ex Qbl.13 nuova Qps.01, ovvero *Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare*, di cui al successivo art. 3 del presente Protocollo.

4. Per quanto riguarda le fasi prestazionali applicabili alla **esecuzione dei lavori** privati di ricostruzione, si riporta di seguito l'estratto della tavola Z-2.3 del D.M. 140/2012.

Tav. Z-2.3 (ESECUZIONE DEI LAVORI)

FASI PRESTAZIONALI	Q vecchi	Q nuovi	Descrizione singole prestazioni	EDILIZI A	STRUTTURE	IMPIANTI
DIREZIONE LAVORI	Qcl.01	Qe.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina	0,32	0,38	0,32
LIQUIDAZIONE	Qcl.02	Qe.02	Liquidazione	0,03	0,02	0,03
VARIANTI AL PROGETTO	Qcl.08	Qe.04	Variante del progetto in corso d'opera	0,41	0,43	0,32
CONTABILITA' DEI LAVORI	Qcl.09	Qe.05	Contabilità dei lavori a misura	0,18	0,18	0,13
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Qcl.11	Qe.07	Certificato di regolare esecuzione	0,04	0,04	0,04

Le prestazioni come sopra elencate sono omnicomprensive anche delle attività di aggiornamento catastale e nuovo accatastamento per demolizioni e ricostruzioni.

5. Per quanto riguarda le fasi prestazionali di cui al D.L.vo 81/08 relative **al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione**, ove ricorra l'obbligo normativo di nomina, si riporta di seguito l'estratto della tavola Z-2.4 del D.M. 140/2012.

Tav. Z-2.4 (SICUREZZA CANTIERI)

FASI PRESTAZIONALI	Q vecchi	Q nuovi	Descrizione singole prestazioni	EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, FASCICOLO DELL'OPERA	Qbl.15+QbII.20+QbIII.07	QS.01	Piano di sicurezza e coordinamento	0,12	0,12	0,12
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	Qcl.12	QS.02	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,25	0,25	0,25

Al professionista incaricato del coordinamento dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio e che procede, in veste di incaricato di pubblico servizio, alla certificazione della stessa ai sensi dell'Ordinanza 100, spettano le aliquote di onorario relative alla "Progettazione integrale e coordinata".

Art. 2. Applicabilità della categoria "Interventi su edifici e manufatti di rilevante interesse storico artistico e monumentale" del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140.

Sarà ammessa l'individuazione della categoria "Interventi su edifici e manufatti di rilevante interesse storico artistico e monumentale" aventi valore di testimonianza culturale per la determinazione dell'onorario solo per edifici sottoposti a vincolo diretto di cui al T.U., approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per tutte le altre opere legate alla ricostruzione si applicheranno le classi e le categorie attribuitegli dalla tavola Z1 del D.M. 140/2012.

Art. 3. Calcolo della parcella professionale riferita a prestazioni specialistiche o particolari.

1. Tutte le prestazioni specialistiche e accessorie, che sono diverse dalle prestazioni base o prestazioni fondamentali, sono calcolate attraverso l'applicazione della tavola Z-2.5 e, relativamente alle verifiche e collaudi, attraverso la tavola Z-2.7.

Resta inteso che tali prestazioni, ove ricorrano, sono aggiuntive a quelle base o prestazioni fondamentali.

2. Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche e accessorie, quelle applicabili ai lavori di ricostruzione privata si riporta di seguito l'estratto della tavola Z-2.5 del D.M. 140/2012.

Tav. Z-2.5 (PRESTAZIONI SPECIALISTICHE/ACCESSORIE)

FASI PRESTAZIONALI	Q vecchi	Q nuovi	Descrizione singole prestazioni	EDILIZI A	STRUTTURE	IMPIANTI
PROGETTAZIONE / PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	Qbl.09	Qps.09	Relazione di indagine archeologica	0,015	0,015	0,015
	Qbl.13	Qps.01	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	0,03	0,03	0,03
	Qbl.05	Qps.02.01	Relazione di indagine geotecnica preliminare	0,03	0,03	0,03
	Qbl.06	Qps.02.02	Relazione di indagine geotecnica definitiva	0,09	0,09	0,09
	Qbl.07+Qbl.08	Qps.04	Relazione di indagine idraulica	0,045	0,045	0,045
	Qbl.08	Qps.05.01	Relazione di indagine sismica preliminare	0,015	0,015	0,015
	Qbl.09	Qps.05.02	Relazione di indagine sismica definitiva	0,030	0,030	0,030
	Qbl.11	Qps.06	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	-	0,09	-
	Qbl.12	Qps.07	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	-	0,12	-
	Qbl.13	Qps.08	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali.	-	0,18	-
	Qbl.10+Qbl.10	Qps.10	Relazione di indagine geologica	0,20	0,20	0,20
	Qbl.14+Qbl.15	Qps.11	Progettazione antincendio	0,065	0,065	0,065
	Qbl.04	Qps.12	Studio di inserimento urbanistico	0,03	0,03	0,01
	Qbl.16	Qps.13	Relazione paesaggistica	0,02	0,02	0,02
	Qbl.17	Qps.14	Elaborati e relazioni per requisiti acustici	0,02	0,02	0,02
	Qbl.18	Qps.15	Relazione di qualificazione energetica	0,03	0,03	0,03
	Qbl.19	Qps.16	Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	0,02	0,02	0,02

3. Per quanto riguarda le fasi prestazionali di cui **alle verifiche e collaudi** si riporta di seguito l'estratto della tavola Z-2.7 del D.M. 140/2012.

Tav. Z-2.7 (VERIFICHE E COLLAUDI)

FASI PRESTAZIONALI	Q vecchi	Q nuovi	Descrizione singole prestazioni	EDILIZI A	STRUTTURE	IMPIANTI
VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.04	Qc.04	Collaudo Statico	-	0,22	-
	Qdl.05	Qc.05	Collaudo tecnico funzionale degli impianti	-	-	0,18
	Qdl.06	Qc.06	Attestato di certificazione energetica - Attestato di collaudo e certificazioni di qualità	0,05	0,05	0,05

Si precisa che le prestazioni accessorie specialistiche saranno conteggiate nell'onorario esclusivamente se pertinenti o richieste dall'intervento oggetto di progettazione o di lavori e che il relativo affidamento, analogamente alle altre prestazioni e ove ne ricorrano le condizioni, spetta al committente beneficiario del contributo, che individua per l'espletamento un/i professionista/i qualificato/i e competente/i in materia. Per quanto riguarda la prestazione *Studio di inserimento urbanistico* si precisa che la stessa sarà conteggiata nell'onorario esclusivamente laddove l'intervento preveda la delocalizzazione delle costruzioni oggetto di intervento o laddove per la ricostruzione dell'immobile è necessaria la redazione di appositi elaborati urbanistici.

In caso di prestazione relativa all'analisi della risposta sismica locale, l'onorario viene calcolato attraverso l'applicazione della percentuale dello 0,5% all'importo complessivo dell'opera. Nella prestazione sono riconosciute le attività inerenti la definizione del modello geologico e sismostratigrafico (NTC2018 punto 7.11.3 e C7.11.3.1) con indicati i parametri necessari per la definizione dell'azione sismica di progetto e l'eventuale verifica di cui all'ordinanza n. 55.

Art. 4. Criteri e modalità di rimborso delle spese sostenute dai professionisti

1. Le spese tecniche, richieste dal professionista incaricato nella documentazione contabile contenuta nella domanda di contributo, possono prevedere una specifica voce, presuntiva, relativa al rimborso delle spese sostenute, nei limiti massimi di seguito indicati:

- 20 per cento del compenso per importi lavori fino a € 500.000;
- 15 per cento del compenso per importi lavori compresi tra 500.000 e 2.500.000;
- 10 per cento del compenso per importi lavori compresi tra 2.500.000 e 5.000.000;
- 8 per cento del compenso per importi lavori oltre € 5.000.000.

2. la liquidazione ed il pagamento di tali spese oltre IVA se dovuta, sono subordinati alla presentazione, in sede di SAL, di apposita rendicontazione contabile, dalla quale si evinca la rappresentazione analitica dei costi sostenuti dal professionista, corredata da un'autocertificazione da parte del medesimo, ai sensi del DPR n.445/2000, attestante il nesso di causalità tra le spese medesime e l'incarico espletato.

3. L'importo liquidabile a consuntivo non può, in nessun caso, superare i limiti percentuali di cui al comma 1, né comportare una maggiorazione di spesa a carico del soggetto legittimato.

4. L'individuazione dei criteri di ammissibilità della spesa sarà oggetto di separato decreto commissariale.

Art. 5. Visto di congruità degli onorari

1. Ai sensi del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al momento del conferimento dell'incarico, il professionista deve stilare un preventivo di parcella dettagliato per singole prestazioni, adeguato all'importanza dell'opera, che fa parte integrante del Contratto di affidamento di incarico professionale (sulla base del modello messo a disposizione dal Commissario Straordinario Sisma 2016), completo di data di stipula, preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali e previsione del termine di consegna del progetto e provvedere al relativo caricamento nei termini previsti all'interno della piattaforma fornita dal Commissario straordinario (https://professionisti.sisma2016.gov.it/domanda/record_contract). Il Contratto sottoscritto viene caricato sulla piattaforma fornita dal Commissario entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico, ai fini del novero del numero degli incarichi.

2. Al momento della presentazione della pratica, sulla base del preventivo inserito nel contratto, il professionista calcola l'onorario sugli importi del progetto ammissibili a contributo. La determinazione del compenso definitivo è stabilita sulla base della misura del contributo riconosciuto.

3. La determinazione del compenso professionale è certificata dal professionista ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza 100/2020, nei casi in cui è applicato un grado di complessità "ridotto" per i danni lievi (livello operativo L0), ovvero ricompreso tra il "ridotto" e il valore medio per i danni gravi (livello operativo L1, L2, L3, L4).

4. Nel caso di controllo della pratica di ricostruzione, sia preventivo che successivo, ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza 100/2020 ovvero ai sensi dell'ordinanza n. 59/2018, ove l'USR lo richieda, la congruità del compenso sarà determinata, tenendo conto del parere di congruità dell'ordine professionale competente da rilasciare entro la conclusione dell'intervento.

5. Il visto di congruità è rilasciato da parte dell'Ordine o del Collegio di appartenenza del professionista territorialmente competente, e rappresenta un atto amministrativo emanato da un ente pubblico.

6. L'Ordine o il Collegio di appartenenza territorialmente competente, è tenuto a verificare, previa istruttoria relativa al visto di congruità, che l'iscritto sia in regola con le quote associative e con gli obblighi formativi professionali.

7. In riferimento ai particolari casi di complessità di cui all'art. 1, il professionista può richiedere il visto preventivo dell'onorario motivando e documentando il particolare grado di complessità dell'intervento. Tale visto preventivo è depositato unitamente al progetto di ricostruzione, ovvero può essere depositato anche successivamente e nelle more della valutazione di congruità, e potrà riconoscere il compenso stabilito sulla base del valore "ridotto" o medio, a seconda del grado di complessità indicato nel presente protocollo.

Art. 6. Aspetti disciplinari e sanzionatori

1. Qualora vi siano fondati motivi sulla violazione delle norme dettate dal Codice Deontologico, i Committenti, gli USR o altri soggetti interessati possono ricorrere al Consiglio di Disciplina dell'Ordine di appartenenza del professionista incaricato.

2. La violazione del presente protocollo e delle norme dettate dal Codice Deontologico, se accertata dal Consiglio di Disciplina, comporta l'applicazione delle sanzioni e la segnalazione all'Osservatorio istituito presso la struttura commissariale per quanto di competenza.

Art. 7. Decorrenza di applicazione e norma di rinvio

Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente protocollo si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legge n. 104/2020.

Sono abrogati gli articoli 4, 8 e 9 del Protocollo d'intesa recante *“Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”* di cui agli Allegati A e B all'ordinanza n.12/2017 come modificata dall'ordinanza n. 29/2017, fatta salva la rimanente disciplina.

I compensi disciplinati dal presente protocollo sono corrisposti in relazione alla prestazione effettivamente resa e, per quanto non disciplinato dal presente atto, si rinvia ai criteri di cui al DM 140/2012.